

Comune di Trontano (Verbano Cusio Ossola)

**Estratto Deliberazione di C.C n. 26 del 25/07/2016: Modifiche all'art. n. 16 Regolamento Edilizio.**

(omissis)

- nell'ambito dei poteri conferiti alla regione piemonte è pervenuta la nota prot n° 2536 del 14/06/2016 con cui si richiede di adeguare il testo dell'art 16 del regolamento edilizio al testo approvato con d.c.r 8 luglio 2009 n° 267-3138 con apposito atto deliberativo;
- visto il testo dell'art 16 del regolamento edilizio al testo approvato con d.c.r 8 luglio 2009 n° 267-3138 coordinato con la precedente d.c.r 29 luglio 1999 n° 548-9691 che recita testualmente:

1. le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. la distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (d), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

(omissis)

- Ritenuto pertanto modificare l'art 16 del regolamento edilizio del Comune di Trontano uniformandolo al testo dell'art 16 del regolamento edilizio tipo regionale approvato con D.C.R 8 luglio 2009 n° 267-3138 coordinato con la precedente D.C.R 29 luglio 1999 n° 548-9691

- Sentito ulteriormente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che riassume ad illustra le modifiche che vengono proposte fornendo chiarimenti;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Sindaco e i chiarimenti forniti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Dopo breve discussione;

(omissis)

## DELIBERA

1) di apportare le seguenti modifiche all'art 16 del vigente regolamento edilizio del comune di Trontano approvato con deliberazioni n. 10 del 30.4.2002, n. 29 del 14.12.2006 e n. 34 del 18.12.2008 ed 8 del 29/02/2016 sostituendo l'art 16 del regolamento edilizio del Comune di Trontano con il seguente testo:

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

2) di dare atto che il Regolamento Edilizio risulta conforme al Regolamento tipo della Regione Piemonte e alle norme di cui alla Legge Regionale 19/1999;

3) di trasmettere copia della presente unitamente al nuovo testo dell'art 16 Regolamento Edilizio Comunale alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge Regionale n. 19/1999;

4) di dare atto che le modifiche apportate al regolamento edilizio comunale assumeranno efficacia con la pubblicazione sul B.U.R.

(omissis)